Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA 93/16/CEE DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1993

intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli

(GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 97/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997	L 291	35	24.10.1997
►**M2**	Direttiva 98/21/CE della Commissione dell'8 aprile 1998	L 119	15	22.4.1998
►**M3**	Direttiva 98/63/CE della Commissione del 3 settembre 1998	L 253	24	15.9.1998
►**M4**	Direttiva 1999/46/CE della Commissione del 21 maggio 1999	L 139	25	2.6.1999
►**M5**	Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001	L 206	1	31.7.2001
►**M6**	Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003
►**M7**	Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	141	20.12.2006

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
►**A2**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼B

DIRETTIVA 93/16/CEE DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1993

intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([2]),

considerando che la direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ([3]), e la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico ([4]), sono state modificate ripetutamente e in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza, procedere alla codificazione di dette direttive riunendole in un testo unico; che nel raggruppare dette direttive in un testo unico conviene incorporarvi anche la direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alle formazione specifica in medicina generale ([5]);

considerando che, in applicazione del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alla attività di medico, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali;

considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico;

considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento;

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1 del trattato prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli; che la presente direttiva è intesa al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico che danno accesso all'esercizio della medicina nonché dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista;

considerando che, per quanto riguarda la formazione del medico specialista, è opportuno procedere a tale reciproco riconoscimento dei titoli

([1]) GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 170 e GU n. C 72 del 15. 3. 1993.
([2]) GU n. C 98 del 24. 4. 1992, pag. 6.
([3]) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/658/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 73).
([4]) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/658/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 73).
([5]) GU n. L 267 del 19. 9. 1986, pag. 26.

▼B

di formazione quando questi ultimi, pur senza essere una condizione di accesso all'attività di medico specialista, costituiscono una condizione per l'uso di un titolo di specializzazione;

considerando che l'evoluzione delle legislazioni degli Stati membri ha reso necessarie varie modifiche tecniche allo scopo di tener conto dei cambiamenti della denominazione dei diplomi, certificati ed altri titoli delle suddette professioni o della denominazione di alcune specializzazioni mediche, nonché della creazione di alcune specializzazioni mediche nuove o dell'abbandono di alcune specializzazioni esistenti, verificatisi in alcuni Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere talune disposizioni relative ai diritti acquisiti per i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati dagli Stati membri e che sanciscono una formazione iniziata anteriormente al termine d'attuazione della direttiva;

considerando che, poiché, per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nelle lingue dello Stato membro di origine o di provenienza;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste, presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato dalle competenti autorità del paese d'origine o di provenienza, che attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla presente direttiva;

considerando che la presente direttiva lascia invariate le disposizione legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che impediscono alle società l'esercizio dell'attività di medico o la sottopongono a talune condizioni;

considerando che, in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o dell'appartenenza ad associazioni od a organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nel paese ospitante, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività; che, quindi, è opportuno non richiedere tale iscrizione o appartenenza; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali; che, a tal uopo, con riserva dell'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello Stato membro ospitante;

considerando che, in materia di moralità e di onorabilità, è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio;

considerando che, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità, è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista; che occorre prevedere a tal fine taluni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata, nonché il controllo di cui deve formare oggetto; che tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri;

considerando che il coordinamento delle condizioni di esercizio previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento;

considerando inoltre che attualmente si ammette, pressoché in generale, il bisogno di una formazione specifica del medico generico, che deve prepararlo ad adempiere meglio una funzione a lui propria; che tale funzione, basata in buona parte sulla conoscenza personale dell'ambiente

▼B

dei suoi pazienti, consiste nel dare consigli relativi alla prevenzione delle malattie e alla protezione della salute dell'individuo considerato nel suo insieme, nonché nel dispensare le cure opportune;

considerando che tale bisogno di una formazione specifica in medicina generale risulta in particolare dal fatto che lo sviluppo delle scienze ha prodotto un divario sempre più ampio tra l'insegnamento e la ricerca medica da un lato e la pratica della medicina generale dall'altro, al punto che importanti aspetti delle medicina generale non possono più essere insegnati in modo soddisfacente nel quadro della tradizionale formazione medica di base esistente negli Stati membri;

considerando che, a prescindere dal vantaggio che ne trarranno i pazienti, si riconosce altresì che un migliore adattamento del medico generico alla sua funzione specifica contribuirà a migliorare il sistema di dispensazione delle cure rendendo tra l'altro più selettivo il ricorso ai medici specialisti, nonché ai laboratori e ad altri istituti ed attrezzature altamente specializzati;

considerando che il miglioramento delle formazione in medicina generale può rivalutare la funzione di medico generico;

considerando tuttavia che tale movimento, apparentemente irreversibile, si sviluppa a ritmi diversi negli Stati membri; che, senza precipitare intempestivamente le evoluzioni in corso, è opportuno assicurarne la convergenza per tappe successive, affinché ogni medico generico abbia una formazione adeguata che risponda alle specifiche esigenze dell'esercizio della medicina generale;

considerando che per realizzare progressivamente tale riforme è necessario, in una prima fase, instaurare in ogni Stato membro una formazione specifica in medicina generale che risponda ad esigenze minime tanto qualitative che quantitative e che completi la formazione minima di base che il medico deve avere in virtù della presente direttiva; che poco importa che la formazione in medicina generale venga dispensata o meno nell'ambito della formazione di base del medico ai sensi del diritto nazionale; che è opportuno prevedere, in una seconda fase, che l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale sia subordinato al possesso della formazione specifica in medicina generale; che, infine, dovranno essere presentate in seguito nuove proposte per completare la riforma;

considerando che la presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri di organizzare il loro regime nazionale di sicurezza sociale e di determinare quali attività debbano essere svolte all'interno di tale regime;

considerando che il coordinamento delle condizioni minime per il rilascio dei diplomi, certificati e altri titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale, realizzato dalla presente direttiva, permette agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento di detti diplomi, certificati ed altri titoli;

considerando che, ai sensi della presente direttiva, uno Stato membro ospitante non ha il diritto di richiedere che i medici titolari di diplomi ottenuti in un altro Stato membro e riconosciuti ai sensi della presente direttiva, per esercitare la attività di medico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale, possiedano una formazione complementare, anche se la richiede ai titolari dei diplomi di medico conseguiti nel suo territorio; che, per quanto riguarda l'esercizio della medicina generale nell'ambito della sicurezza sociale, la presente direttiva continuerà a produrre tale effetto fino al 1º gennaio 1995, data alla quale essa obbliga tutti gli Stati membri a subordinare l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del loro regime di sicurezza sociale al possesso della formazione specifica in medicina generale; che i medici che si sono stabiliti prima della data citata ai sensi della presente direttiva devono avere un diritto acquisito ad esercitare le attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del regime di sicurezza sociale

▼B

dello Stato membro ospitante anche se non posseggono una formazione specifica in medicina generale;

considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale dei medici; che, per quanto riguarda la formazione, la maggior parte degli Stati membri non fa attualmente distinzioni trai i medici che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti; che, in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo, secondo gli Stati membri, le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati; che in tutti gli Stati membri le attività di medico sono subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di salariato e di non salariato; che per favorire pienamente la libera circolazione di questi professionisti nella Comunità è necessario estendere al medico salariatio l'applicazione della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive, indicati nell'allegato III, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle attività di medico esercitate, in qualità di indipendente o di salariato, dai cittadini degli Stati membri.

TITOLO II

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO

CAPITOLO I

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO

Articolo 2

Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 23 ed ►M5 elencati nell'allegato A ◄, attribuendo loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività del medico ed al loro esercizio.

▼M5

———————

▼B

CAPITOLO II

▼M5

DIPLOMI, CERTIFICATI E ALTRI TITOLI DI MEDICO SPECIALISTA

▼M5

Articolo 4

Ogni Stato membro in cui vigono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri a norma degli articoli 24, 25, 26 e 29 ed elencati negli allegati B e C, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli da esso rilasciati.

Articolo 5

I diplomi, certificati e altri titoli di cui all'articolo 4 sono quelli che - rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui all'allegato B - corrispondono, per la specializzazione in questione, alle denominazioni indicate all'allegato C per gli Stati membri in cui tale specializzazione esiste.

▼B

CAPITOLO III

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO SPECIALISTA PROPRI DI DUE O PIÙ STATI MEMBRI

▼M5

▼B

Articolo 8

1. Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli Stati membri che desiderino ottenere uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di medico specialista, che non figurano nell'articolo ►M5 4 ◄ o che, pur menzionati nell'articolo ►M5 4 ◄, non sono rilasciati in uno Stato membro di origine o di provenienza, che soddisfino le condizioni di formazione che esso Stato membro prescrive a tal fine nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.

2. Tuttavia, lo Stato membro ospitante tiene conto, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti dai cittadini di cui al paragrafo 1 e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza quando tali periodi corrispondono a quelli richiesti nello Stato membro ospitante per la specializzazione in questione.

▼M5

Esso tiene anche conto della loro eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in medicina.

3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospite, dopo aver valutato il contenuto e la durata della formazione dell'interessato in base ai diplomi, certificati e altri titoli presentati, e tenuto conto della sua eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in medicina, lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.

4. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

▼B

CAPITOLO IV

DIRITTI ACQUISITI

Articolo 9

1. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 23, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico rilasciati da tali Stati membri, quando sanciscono una formazione iniziata anteriormente al:

— 1º gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo,

— 1º gennaio 1981 per la Grecia,

— 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri,

▼A1

— la data di adesione per l'Austria, la Finlandia e la Svezia,

▼A2

— la data di adesione per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia,

▼M7

— la data di adesione per la Bulgaria e la Romania,

▼B

insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività in causa per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista non rispondano alle esigenze minime di formazione previste agli articoli da 24 a ►M5 26 ◄, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico specialista rilasciati da tali Stati membri, quando sanciscano una formazione iniziata anteriormente al:

— 1º gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo,

— 1º gennaio 1981 per la Grecia,

— 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri.

▼A1

— la data di adesione per l'Austria, la Finlandia e la Svezia,

▼A2

— la data di adesione per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia,

▼M7

— la data di adesione per la Bulgaria e la Romania.

▼B

Lo Stato membro ospitante può prescrivere che i diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista in questione siano corredati da un certificato rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti dello Stato membro di origine o di provenienza, attestante l'esercizio, in qualità di medico specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista al titolo III, qualora essi non soddisfino le durate minime di formazione di cui all'articolo ►M5 26 ◄.

Tuttavia, se nello Stato membro ospitante è richiesta, prima delle date di cui al primo comma, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista nell'articolo ►M5 26 ◄, la differenza di cui al secondo

▼B

comma può essere determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato ospitante.

▼M5

2 bis. Gli Stati membri riconoscono i titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1º gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui agli articoli 24-27, purché detti titoli siano corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame di idoneità professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto 1497/99 allo scopo di accertare che l'interessato abbia un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello dei medici titolari delle qualifiche di specialista definite, per quanto riguarda la Spagna, all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 7, paragrafo 2.

▼B

3. Per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 23, gli Stati membri, diversi dalla Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi:

— attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,

— danno diritto all'esercizio dell'attività di medico in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all' ►M5 allegato A ◄ e

— sono corredati di un attestato rilasciato dalle autorità competenti tedesche il quale certifichi che questi cittadini si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alle attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque annni precedenti il rilascio dell'attestato.

4. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione previste agli articoli da 24 a ►M5 26 ◄, gli Stati membri, diversi dalla Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi:

— attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992 e

— permettono l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività in cui tratassi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all'articolo ►M5 5 ◄.

Essi possono tuttavia esigere che detti diplomi, certificati ed altri titoli siano corredati di un certificato rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti tedeschi attestante l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata acquisita nel territorio tedesco e la durata minima di formazione prevista al titolo III, qualora essi non soddisfino le durate minime di formazione di cui all'articolo ►M5 26 ◄.

5. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista non corrispondono alle denominazioni che figurano per tale Stato membro all' ►M5 allegato A ◄o all'articolo ►M5 5 ◄, i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che questi diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni del titolo III previste,

▼B

secondo il caso, agli articoli 2 o ►M5 4 ◄ e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano, secondo il caso, all' ►M5 allegato A ◄o all'articolo ►M5 5 ◄.

6. Gli Stati membri che hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di neuropsichiatria, radiologia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia gastroenterologica, ematologia biologica, fisioterapia o medicina tropicale ed hanno adottato misure relative ai diritti acquisiti a favore dei propri cittadini, riconoscono ai cittadini degli Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché i loro diplomi, certificati ed altri titoli di neuropsichiatria, radiologia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia gastroenterologica, ematologia biologica, fisioterapia o medicina tropicale soddisfino le relative condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo o agli articoli 24, 25 e ►M5 26 ◄, purché tali diplomi, certificati ed altri titoli siano stati rilasciati prima della data a decorrere dalle quale lo Stato membro ospitante hacessato di rilasciare i suoi diplomi, certificati ed altri titoli per la specializzazione in questione.

7. Le date alle quali gli Stati membri interessati hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti i diplomi, certificati ed altri titoli di cui al paragrafo 6 figurano nell'allegato II.

▼A2

Articolo 9 bis

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di medico e di specializzazione in medicina sono stati rilasciati, o la cui corrispondente formazione è iniziata nell'ex Cecoslovacchia anteriormente al 1º gennaio 1993, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico o di medico specialista qualora le autorità della Repubblica ceca attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità giuridica dei titoli cechi di medico e di medico specialista, per quanto riguarda l'accesso alla professione medica e la relativa pratica. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio della Repubblica ceca, delle attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

2. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di medico e di specializzazione in medicina sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata nell'ex Unione Sovietica anteriormente al 20 agosto 1991, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico o di medico specialista qualora le autorità dell'Estonia attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità giuridica dei titoli estoni di medico e di medico specialista, per quanto riguarda l'accesso alla professione medica e la relativa pratica. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio dell'Estonia, delle attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

3. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di medico e di specializzazione in medicina sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata nell'ex Unione Sovietica anteriormente al 21 agosto 1991, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico o di medico specialista qualora le autorità della Lettonia attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità giuridica dei titoli lettoni di medico e di medico specialista, per quanto riguarda l'accesso alla professione medica e la relativa pratica. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri,

▼A2

nel territorio della Lettonia, delle attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di medico e di specializzazione in medicina sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata nell'ex Unione Sovietica anteriormente all'11 marzo 1990, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico o di medico specialista qualora le autorità della Lituania attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità giuridica dei titoli lituani di medico e di medico specialista, per quanto riguarda l'accesso alla professione medica e la relativa pratica. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio della Lituania, delle attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

5. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di medico e di specializzazione in medicina sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata nell'ex Cecoslovacchia anteriormente al 1º gennaio 1993, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico o di medico specialista qualora le autorità della Slovacchia attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità giuridica dei titoli slovacchi di medico e di medico specialista, per quanto riguarda l'accesso alla professione medica e la relativa pratica. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio della Slovacchia, delle attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

6. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di medico e di specializzazione in medicina sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Jugoslavia anteriormente al 25 giugno 1991, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico o di medico specialista qualora le autorità della Slovenia attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità giuridica dei titoli sloveni di medico e di medico specialista, per quanto riguarda l'accesso alla professione medica e la relativa pratica. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio della Slovenia, delle attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

▼M7

"Articolo 9 ter

1. In deroga alla presente direttiva, la Bulgaria può autorizzare le persone in possesso del titolo di фелдшер (feldsher) rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1º gennaio 2000 a continuare a esercitare detta professione, benché la loro attività sia in parte disciplinata dalla presente direttiva.

2. Le persone in possesso del titolo bulgaro di фелдшер (feldsher) di cui al paragrafo 1 non hanno diritto al riconoscimento professionale in altri Stati membri in virtù della presente direttiva.

▼B

CAPITOLO V

USO DEL TITOLO DI FORMAZIONE

Articolo 10

1. Fatto salvo l'articolo 19, gli Stati membri ospitanti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2,4 e 9 sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo — ed eventualmente della relativa abbreviazione — dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione che ha rilasciato tale titolo.

2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza in una forma adeguata indicata dallo Stato ospitante.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI DESTINATE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI MEDICO

A. **Disposizioni particolari relative al diritto di stabilimento**

Articolo 11

1. Lo Stato membro ospitante, che, per il primo accesso ad una delle attività di medico richieda ai propri cittadini un attestato di moralità o di onorabilità, accetta, come prova sufficiente nei riguardi dei cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza che dichiari le condizioni di moralità o di onorabilità in esso richiesta per l'accesso all'attività di cui trattasi.

2. Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso all'attività di cui trattasi, lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini dello Stato membro d'origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza.

3. Qualora lo Stato membro ospitante venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, avvenuti fuori del suo territorio anteriormente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato e che potrebbero avere in esso conseguenze sull'accesso all'attività in questione, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza.

Lo Stato membro d'origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti. Le autorità di tale Stato decidono esse stesse della natura e dell'ampiezza delle indagini che devono essere svolte e comunicano allo Stato membro ospitante quali conseguenze esse ne traggono nei confronti dei certificati o dei documenti da esse rilasciati.

4. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

▼B

Articolo 12

1. Quando in uno Stato membro ospitante vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'osservanza della moralità o dell'onorabilità, inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, e relative all'esercizio di una delle attività del medico, lo Stato membro d'origine o di provenienza trasmette allo Stato membro ospitante le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo prese a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nello Stato membro d'origine o di provenienza.

2. Qualora lo Stato membro ospitante venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, avvenuti fuori del suo territorio anteriormente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato e che potrebbero avere in esso conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza.

Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti. Le autorità di questo Stato decidono esse stesse della natura e dell'ampiezza delle indagini che devono essere svolte e comunicano allo Stato membro ospitante quali conseguenze esse ne traggano per quanto riguarda le informazioni che esse hanno trasmesso in virtù del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

Articolo 13

Quando, per l'accesso ad una delle attività di medico o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante richiede ai propri un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, detto Stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello Stato membro d'origine o di provenienza.

Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso all'attività di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.

Articolo 14

All'atto della presentazione, i documenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

Articolo 15

1. La procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso ad una delle attività di medico conformemente agli articoli 11, 12 e 13 deve essere conclusa a più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa.

2. Nei casi contemplati all'articolo 11, paragrafo 3 e all'articolo 12, paragrafo 2, la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1.

Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi.

Al momento in cui riceve la risposta o alla scadenza di detto termine, lo Stato membro ospitante prosegue la procedura di cui al paragrafo 1.

▼B

Articolo 16

Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 o per il loro esercizio e qualora la formula di detto guiramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante vigila affinché possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equivalente.

B. **Disposizioni particolari relative alla prestazione di servizi**

Articolo 17

1. Quando, per l'accesso ad una delle attività di medico o per il suo esercizio, uno Stato membro esige dai propri cittadini un'autorizzazione o l'iscrizione od appartenenza ad un'associazione o ad un organismo professionale, detto Stato membro esonera da tale obbligo i cittadini degli Stati membri, in caso di prestazione di servizi.

Il beneficiario esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante; in particolare egli è soggetto alle dispozioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

A tale scopo ed a complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di servizi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti sul loro territorio, un'iscrizione temporanea d'ufficio o un'adesione pro forma ad un'associazione o ad un organismo professionale oppure un'iscrizione ad un registro, a condizione che esse non ritardino e non complichino in alcun modo la prestazione dei servizi e non comportino alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi.

Qualora lo Stato membro ospitante prenda un provvedimento in applicazione del secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatemente lo Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

2. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario faccia alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione determini un soggiorno temporaneo nel suo territorio.

In caso d'urgenza, detta dichiarazione può essere fatta al più presto possibile dopo la prestazione di servizi.

3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante può esigere dal beneficiario uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni:

— la dichiarazione di cui al paragrafo 2,

— un attestato che certifichi che il beneficiario esercita legalmente le attività in questione nello Stato membro in cui egli è stabilito,

— un attestato comprovante che il beneficiario è in possesso del o dei diplomi, certificati od altri titoli richiesti per la prestazione di servizi di cui trattasi contemplati dalla presente direttiva.

4. Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare una data anteriore a dodici mesi all'atto della loro presentazione.

5. Quando uno Stato membro priva in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, uno dei suoi cittadini o un cittadino di un altro Stato membro stabilito sul suo territorio della facoltà di esercitare una delle attività di cui all'articolo 1, detto Stato membro provvede, conformemente, al ritiro dell'attestato di cui al paragrafo 3, secondo trattino.

▼B

Articolo 18

Quando in uno Stato membro ospitante, per regolare con un ente assicuratore i conti inerenti alle attività esercitate a favore di assicurati sociali, occorre essere iscritti ad un organismo di sicurezza sociale di diritto pubblico, tale Stato membro, in caso di prestazioni di servizi che comportino lo spostamento del beneficiario, dispensa da tale obbligo i cittadini degli Stati membri stabiliti in un altro Stato membro.

Il beneficiario tuttavia informa in precedenza, e in caso di urgenza successivamente, detto ente della sua prestazione di servizi.

C. **Disposizioni comuni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi**

Articolo 19

Quando in uno Stato membro ospitante l'uso del titolo professionale concernente una delle attività di medico è disciplinato, i cittadini degli altri Stati membri che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 9, paragrafi 1, 3 e 5 usano il titolo professionale corrispondente, nello Stato membro ospitante, alle predette condizioni di formazione e fanno uso della sua abbreviazione.

Il primo comma è applicabile anche per l'uso del titolo di medico specialista da parte di coloro che soddisfano le condizioni di cui rispettivamente all'articolo ►**M5** 4 ◄ e all'articolo 9, paragrafi 2, 4, 5 e 6.

Articolo 20

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere ai beneficiari di essere informati sulle legislazioni sanitaria e sociale ed, eventualmente, sulla deontologia dello Stato membro ospitante.

A tal fine, essi possono creare servizi d'informazione presso i quali i beneficiari possono ottenere le informazioni necessarie. In caso di stabilimento, gli Stati membri ospitanti possono obbligare i beneficiari a prendere contatto con tali servizi.

2. Gli Stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le autorità o gli organismi competenti che essi designano.

3. Gli Stati membri provvedono a che, eventualmente, i beneficiari acquisiscano, nel loro interesse ed in quello dei loro pazienti, le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nel paese ospitante.

Articolo 21

Gli Stati membri che esigono dai loro cittadini il compimento di un periodo di tirocinio per poter essere convenzionati in qualità di medici di una cassa di assicurazione-malattia possono imporre gli stessi obblighi ai cittadini degli altri Stati membri per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 giugno 1975. Tuttavia, la durata del tirocinio non può superare i sei mesi.

Articolo 22

In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può esigere, dalle autorità competenti di un altro Stato membro, conferma della autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati in detto Stato membro e menzionati ai capitoli da I a IV del titolo II, nonché conferma dell'os-

▼B

servanza, da perte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti al titolo III.

TITOLO III

COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE PER LE ATTIVITÀ DI MEDICO

Articolo 23

1. Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di medico e l'esercizio di dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico, di cui all' ►M5 allegato A ◄, comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

2. L'intero ciclo di formazione medica deve avere una durata minima di sei anni o comprendere un minimo di 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico impartito in un'università o sotto il controllo di un'università.

3. L'ammissione a detto ciclo di formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari di uno Stato membro.

4. Per gli interessati che abbiano iniziato gli studi anteriormente al 1º gennaio 1972, il ciclo di formazione di cui al paragrafo 2 può comportare una formazione pratica di livello universitario, della durata di sei mesi, impartita a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà per gli Stati membri di consentire, sul proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l'accesso alle attività di medico e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro.

▼M5

6. La formazione continua assicura, secondo le modalità proprie di ciascuno Stato membro, che le persone che hanno completato i loro studi possano tenersi aggiornate sui progressi nel campo della medicina.

▼B

Articolo 24

1. Gli Stati membri vigilano affinché la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista, risponda almeno alle seguenti condizioni:

▼M5

a) essa presuppone il compimento di sei anni di studi svolti con successo nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 23 nel corso dei quali siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale;

▼B

b) essa comprende un insegnamento teorico e pratico;

c) essa si svolge a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti, conformemente al punto 1 dell'allegato I;

d) essa si compie in un centro universitario, in un centro ospedaliero e universitario o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità o dagli enti competenti;

e) essa richiede una partecipazione personale del medico candidato alla specializzazione, all'attività e alle responsabilità dei servizi di cui trattasi.

2. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista al possesso di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di medico di cui all'articolo 23; quanto al rilascio del diploma, certificato o altro titolo di specialista in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base per medici e dentisti), esso è subordinato inoltre alla detenzione di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di dentista di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE.

Articolo 25

1. Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno, enunciato nell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), e in attesa delle decisioni che il Consiglio deve prendere conformemente al paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto, alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti, quando, per casi singoli giustificati, non sia realizzabile una formazione a tempo pieno.

2. La formazione a tempo ridotto deve essere impartita conformemente al punto 2 dell'allegato I ed il suo livello deve corrispondere qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno. Tale livello non deve essere compromesso né dal fatto che si tratta di una formazione a tempo ridotto né dall'esercizio a titolo privato di un'attività professionale rimunerata.

La durata complessiva della formazione specializzata non può essere abbreviata in ragione del fatto che è effettuata a tempo ridotto.

3. Al più tardi il 25 gennaio 1989, il Consiglio, sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione, tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a sussistere in determinate circostanze da esaminarsi specializzazione per specializzazione, decide se le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 debbano essere mantenute o modificate.

Le formazioni a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del 1º gennaio 1983 possono essere completate conformemente alle disposizioni in vigore prima di tale data.

▼M5

Articolo 26

Gli Stati membri in cui vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia fanno in modo che le durate minime delle formazioni specializzate non siano inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 3.

▼B

Articolo 28

In via transitoria e in deroga dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 25, gli Stati membri le cui disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative prevedevano, al 20 giugno 1975, una formazione specializzata a tempo ridotto, possono continuare ad applicare tali disposizioni ai candidati che abbiano iniziato la loro formazione di medici specialisti al più tardi 31 dicembre 1983.

Ciascuno Stato membro ospitante è autorizzato ad esigere dai beneficiari della deroga di cui al primo comma che i loro diplomi, certificati e altri titoli siano accompagnati da un attestato che certifichi che essi si sono dedicati effettivamente e lecitamente, a titolo di medici specialisti, all'attività in questione durante almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

Articolo 29

A titolo transitorio e in deroga all'articolo 24, paragrafo 2:

a) per quanto riguarda il Lussemburgo e limitatamente ai diplomi lussemburghesi considerati dalla legge del 1939 relativa al riconoscimento dei titoli accademici ed universitari, il conferimento del diploma di medico specialista è subordinato unicamente al possesso della laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia rilasciata dalla commissione esaminatrice di Stato lussemburghese;

b) per quanto riguarda la Danimarca e limitatamente ai diplomi legali di medico rilasciati dalla facoltà di medicina di un'università danese, conformemente al decreto del ministro dell'interno del 14 maggio 1970, il conferimento del certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista è subordinato unicamente al possesso di detti diplomi.

I diplomi di cui alle lettere a) e b) possono essere rilasciati ai candidati la cui formazione abbia avuto inizio entro il 20 dicembre 1976.

TITOLO IV

FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

▼M5

Articolo 30

Ogni Stato membro che dispensa nel suo territorio il ciclo completo di formazione di cui all'articolo 23 istituisce una formazione specifica in medicina generale conforme almeno alle condizioni di cui agli articoli 31 e 32, in modo che i primi diplomi, certificati od altri titoli che la comprovano siano rilasciati al più tardi il 1º gennaio 2006.

▼B

Articolo 31

1. La formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 30 deve soddisfare almeno le seguenti condizioni:

a) essere accessibile solo previo compimento e convalida di almeno sei anni di studio nel ciclo di formazione di cui all'articolo 23;

▼M5

b) avere una durata di almeno tre anni a tempo pieno e svolgersi sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti;

▼B

c) essere più pratica che teorica. L'insegnamento pratico è impartito, per sei mesi almeno, in un centro ospedaliero abilitato che disponga

▼B

delle attrezzature e dei servizi necessari nonché, per sei mesi almeno, presso un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie; esso si svolge in contatto con altri istituti o strutture sanitarie che si occupano di medicina generale; tuttavia, fatti salvi i periodi minimi summenzionati, la formazione pratica può essere dispensata durante un periodo massimo di sei mesi presso altri istituti o strutture sanitarie riconosciuti che si occupano di medicina generale;

d) comportare una partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora.

▼M5

2. Qualora il ciclo di formazione di cui all'articolo 23 comporti una formazione pratica impartita in un ambiente ospedaliero riconosciuto che disponga di attrezzatura e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o di un centro riconosciuto in cui i medici dispensino cure primarie, la durata di questa formazione pratica può essere inclusa nella durata prevista al paragrafo 1, lettera b), entro il limite di un anno. Questa facoltà è disponibile soltanto negli Stati membri nei quali la durata della formazione specifica in medicina generale è di due anni alla data del 1º gennaio 2001.

Nel caso in cui, nell'applicazione del presente paragrafo, la Commissione constati che uno Stato membro ha notevoli difficoltà in relazione al livello di formazione indicato al paragrafo 1, lettera b), essa sente il parere del comitato di alti funzionari della Sanità pubblica istituito dalla decisione 75/365/CEE del Consiglio ([1]) e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, proposte volte a un maggiore coordinamento della durata della formazione specifica in medicina generale.

▼B

3. Gli Stati membri subordinano il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all' ►M5 allegato A ◄.

Articolo 32

Se, alla data del 22 settembre 1986, uno Stato membro assicurava una formazione in medicina generale per mezzo di una esperienza in medicina generale acquisita dal medico nel proprio studio sotto la sorveglianza di un direttore di tirocinio riconosciuto, lo Stato membro in questione può mantenere, a titolo sperimentale, tale formazione, purché:

— sia conforme all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché al paragrafo 3 dello stesso articolo;

— abbia una durata pari al doppio della differenza tra la durata prevista all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b) e il totale dei periodi previsti al terzo trattino del presente articolo;

— comporti un periodo in ambiente ospedaliero riconosciuto che disponga di attrezzature e servizi adeguati, nonché un periodo presso un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie; a decorrere dal 1º gennaio 1995 ognuno dei due periodi avrà una durata di almeno sei mesi.

Articolo 33

In base all'esperienza acquisita e tenuto conto dell'evoluzione delle formazioni nel settore della medicina generale, la Commissione presenta la

([1]) GU L 167 del 30.6.1975, pag. 19.

▼B

Consiglio, entro il 1º gennaio 1996, una relazione sull'applicazione degli articoli 31 e 32 e proposte appropriate per proseguire l'armonizzazione della formazione dei medici generici.

Il Consiglio, secondo le procedure stabilite dal trattato, delibera su queste proposte anteriormente al 1º gennaio 1997.

Articolo 34

1. Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno enunciato nell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare, oltre a detta formazione a tempo pieno, una formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto, purché vengano rispettate le seguenti condizioni particolari:

— la durata complessiva della formazione non può essere abbreviata in ragione del fatto che è effettuata a tempo ridotto;

— l'orario settimanale della formazione a tempo ridotto non può essere inferiore al ►M5 50 % ◄ dell'orario settimanale a tempo pieno;

— la formazione a tempo ridotto deve comportare un certo numero di periodi di formazione a tempo pieno, sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte dispensata presso un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie. Questi periodi di formazione a tempo pieno sono di numero e di durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.

2. La formazione a tempo ridotto deve avere un livello qualitativo equivalente a quello della formazione a tempo pieno. Essa viene comprovata dal diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 30.

Articolo 35

1. Indipendentemente dalle disposizioni da essi adottate in merito ai diritti acquisiti, gli Stati membri possono rilasciare il diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 30 ad un medico che non abbia seguito la formazione prevista dagli articoli 31 e 32 ma che possieda un'altra formazione complementare comprovata da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro; tuttavia essi possono rilasciare il diploma, certificato o altro titolo soltanto se questo comprova conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quelle acquisite con la formazione prevista dagli articoli 31 e 32.

2. Nelle norme che essi adottano conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri determinano in particolare in che misura la formazione complementare già acquisita dal richiedente e la sua esperienza professionale possano essere prese in considerazione per sostituire la formazione prevista dagli articoli 31 e 32.

Gli Stati membri possono rilasciare il diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 30 soltanto se il richiedente ha acquisito in medicina generale un'esperienza di almeno sei mesi presso un ambulatorio di medicina generale o un centro nel quale i medici dispensano cure primarie, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 36

1. A partire dal 1º gennaio 1995, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni relative ai diritti acquisiti, subordinano l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito dei loro regimi di sicurezza sociale al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 30.

▼B

Tuttavia gli Stati membri possono esonerare da tale condizione le persone che stiano seguendo un corso di formazione specifica in medicina generale.

2. Ogni Stato membro determina i diritti acquisiti. Tuttavia esso deve considerare come acquisito il diritto di esercitare le attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del suo regime nazionale di sicurezza sociale senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 30 per tutti i medici che godano di tale diritto al 31 dicembre 1994 ai sensi degli articoli da 1 a 20 e, alla data menzionata, siano stabiliti nel suo territorio avendo beneficiato delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 9, paragrafo 1.

3. Ogni Stato membro può applicare il paragrafo 1 prima del 1º gennaio 1995 a condizione che qualsiasi medico che abbia acquisito la formazione di cui all'articolo 23 in un altro Stato membro possa stabilirsi nel suo territorio fino al 31 dicembre 1994 ed esercitare nel quadro del suo regime nazionale di sicurezza sociale invocando il beneficio delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 9, paragrafo 1.

4. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro rilasciano su richiesta un certificato che attesti il diritto di esercitare le attività di medico in quanto medico generico nell'ambito dei loro regimi nazionali di sicurezza sociale, senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 30 ai medici titolari di diritti acquisiti ai sensi del paragrafo 2.

5. Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà degli Stati membri di consentire nel proprio territorio, in forza della propria regolamentazione, l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale a persone che non siano titolari di diplomi, certificati o altri titoli comprovanti una formazione di medico ed una formazione specifica in medicina generale, entrambe acquisite in uno Stato membro, ma che siano titolari di diplomi, certificati ed altri titoli comprovanti tali formazioni, o una di esse, conseguiti in un paese terzo.

Articolo 37

1. Per l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del proprio regime nazionale di sicurezza sociale, ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 30 rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, conformemente agli articoli 31, 32, 34 e 35.

2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di cui all'articolo 36, paragrafo 4, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, attribuendo loro nel proprio territorio gli stessi effetti dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati e che consentono l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del suo regime nazionale di sicurezza sociale.

Articolo 38

I cittadini di uno Stato membro ai quali uno Stato membro ha rilasciato i diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 30 o all'articolo 36, paragrafo 4 hanno il diritto di utilizzare nello Stato membro ospitante il titolo professionale ivi esistente e la relativa abbreviazione.

Articolo 39

1. Fatto salvo l'articolo 38, gli Stati membri ospitanti vigilano affinché ai beneficiari dell'articolo 37 sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo, ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello Stato membro di origine e di provenienza, nella lin-

▼B

gua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione che ha rilasciato tale titolo.

2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha acquisito, lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza in una forma adeguata indicata dallo Stato membro ospitante.

Articolo 40

In base all'esperienza acquisita e tenuto conto dell'evoluzione delle formazioni nel settore della medicina generale, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 1º gennaio 1997, una relazione sull'applicazione del presente titolo ed eventualmente proposte adeguate affinché ogni medico abbia una formazione appropriata che risponda alle esigenze specifiche dell'esercizio della medicina generale. Il Consiglio delibererà in merito alle proposte secondo le procedure stabilite dal trattato.

Articolo 41

Non appena uno Stato membro ha notificato alla Commissione la data di entrata in vigore delle disposizioni che ha adottato conformemente all'articolo 30, la Commissione ne dà comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* indicando la denominazione del diploma, certificato o altro titolo di formazione e se del caso del titolo professionale adottata dallo Stato membro in questione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Gli Stati membri designano le autorità e gli enti competenti a rilasciare o a ricevere i diplomi, certificati e altri titoli nonché i documenti e le informazioni previsti dalla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

▼M5

Articolo 42 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 42 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle

▼M5

disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 42 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 42 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.

▼B

Articolo 43

Qualora nell'applicazione della presente direttiva uno Stato membro incontrasse notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della Sanità pubblica, istituito con la decisione 75/365/CEE [1].

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.

Articolo 44

Le direttive menzionate nell'allegato III, parte A sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento, indicati nell'allegato III, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza contenuta nell'allegato IV.

▼M1

Articolo 44 bis

1. Allorché si fa riferimento ►M5 alla procedura ◄ del presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato di alti funzionari della sanità pubblica, istituito dalla decisione 75/365/CEE [2].

▼M5

[1] GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 19.
[2] GU L 167 del 30. 6. 1975, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 80/157/CEE (GU L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 15).

▼M6

3. Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE [1], tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 45

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

[1] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

▼B

ALLEGATO I

Caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti previste all'articolo, 24 paragrafo 1, punto c) e all'articolo 25

1. *Formazione a tempo pieno dei medici specialisti*

 Essa si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti.

 Essa implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti. Tali posti di formazione formano pertanto oggetto di una adeguata rimunerazione.

 La formazione può essere interrotta per motivi quali servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza, malattia. La durata totale della formazione non può essere ridotta a causa delle interruzioni.

2. *Formazione a tempo ridotto dei medici specialisti*

 Essa risponde alle stesse esigenze della formazione a tempo pieno, dalla quale si distingue unicamente per la possibilità di limitare la partecipazione alle attività mediche ad una durata corrispondente perlomeno alla metà di quella prevista al punto 1, secondo comma.

 Le autorità competenti vigilano affinché la durata totale e la qualità della formazione a tempo ridotto degli specialisti non siano inferiori a quelle della formazione a tempo pieno.

 Tale formazione a tempo ridotto forma quindi oggetto di una rimunerazione adeguata.

▼B

ALLEGATO II

Date a decorrere dalle quali alcuni Stati membri hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il rilascio di diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 9, paragrafo 7

BELGIO		
Chirurgia toracica:	1º gennaio 1983	
Chirurgia vascolare:	1º gennaio 1983	
Neuropsichiatria:	1º agosto 1987,	salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data
Chirurgia dell'apparato digerente:	1º gennaio 1983	
DANIMARCA		
Ematologia biologica:	1º gennaio 1983,	salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e che l'hanno terminata entro il 1988
Fisioterapia:	1º gennaio 1983,	salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e che l'hanno terminata entro il 1988
Medicina tropicale:	1º agosto 1987,	salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data
FRANCIA		
Radiologia:	3 dicembre 1971	
Neuropsichiatria:	31 dicembre 1971	
LUSSEMBURGO		
Radiologia:	Non sono più rilasciati diplomi, certificati ed altri titoli per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982	
Neuropsichiatria:	Non sono più rilasciati diplomi, certificati ed altri titoli per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982	
PAESI BASSI		
Radiologia:	8 luglio 1984	
Neuropsichiatria:	9 luglio 1984	

▼B

ALLEGATO III

Parte A

Direttive abrogate

(di cui all'articolo 44)

1. Direttiva 75/362/CEE
2. Direttiva 75/363/CEE

e loro successive modifiche:

— Direttiva 81/1057/CEE: unicamente per quanto riguarda i riferimenti, di cui all'articolo 1, alle disposizioni delle direttive abrogate 75/362/CEE e 75/363/CEE

— Direttiva 82/76/CEE

— Direttiva 89/594/CEE: unicamente gli articoli da 1 a 9

— Direttiva 90/685/CEE: unicamente gli l'articolo 1, punti 1 e 2, e l'articolo 2

3. Direttiva 86/457/CEE

Parte B

Termini per il recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 44)

Direttiva	*Data limite*
75/362/CEE (GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1)	20 dicembre 1976 (*)
81/1057/CEE (GU n. L 385 del 31. 12. 1981, pag. 25)	30 giugno 1982
75/363/CEE (GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 14)	20 dicembre 1976 (**)
82/76/CEE (GU n. L 43 del 15. 2. 1982, pag. 21)	31 dicembre 1982
89/594/CEE (GU n. L 341 del 23. 11. 1989, pag. 19)	8 maggio 1991
90/658/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 73)	1º luglio 1991
86/457/CEE (GU n. L 267 del 19. 9. 1986, pag. 26)	1º gennaio 1985

(*) Il 1º gennaio 1981 per la Grecia, il 1o gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo.

(**) Il 1º gannaio 1981 per la Grecia, il 1º gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo. Per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Germania adotta le misure necessarie all'applicazione degli articoli da 2 a 5 della direttiva 75/363/CEE (articoli da 24 a ►M5 26 ◄ della presente direttiva prima del 3 aprile 1992 (direttiva 90/658/CEE, articolo 2).

▼B

ALLEGATO IV

Tabella di concordanza

Presente direttiva	Direttiva 75/362/CEE	Direttiva 75/363/CEE	Direttiva 86/457/CEE	Direttiva 81/1057/CEE	Direttiva 89/594/CEE	Direttiva 82/76/CEE
Articolo 1	Articoli 1 e 24					
Articolo 2	Articolo 2					
►M5 Allegato A ◄	Articolo 3					
Articolo 4	Articolo 4					
Articolo 5	Articolo 5					
►M5 Articolo 4 ◄	Articolo 6					
►M5 Articolo 5 ◄	Articolo 7					
Articolo 8	Articolo 8					
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1			Articolo 1		
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2			Articolo 1		
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 9 bis, paragrafo 1					
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 9 bis, paragrafo 2					
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 9, paragrafo 3					
Articolo 9, paragrafo 6					Articolo 9, paragrafo 1	
Articolo 9, paragrafo 7					Articolo 9, paragrafo 2	
Articolo 10	Articolo 10					
Articolo 11	Articolo 11					
Articolo 12	Articolo 12					
Articolo 13	Articolo 13					
Articolo 14	Articolo 14					
Articolo 15	Articolo 15					
Articolo 16	Articolo 15 bis					

▼B

Presente direttiva	Direttiva 75/362/CEE	Direttiva 75/363/CEE	Direttiva 86/457/CEE	Direttiva 81/1057/CEE	Direttiva 89/594/CEE	Direttiva 82/76/CEE
Articolo 17	Articolo 16					
Articolo 18	Articolo 17					
Articolo 19	Articolo 18					
Articolo 20	Articolo 20					
Articolo 21	Articolo 21					
Articolo 22	Articolo 22					
Articolo 23		Articolo 1				
Articolo 24		Articolo 2				
Articolo 25, paragrafo 1		Articolo 3, paragrafo 1				
Articolo 25, paragrafo 2		Articolo 3, paragrafo 2				
Articolo 25, paragrafo 3, primo comma		Articolo 3, paragrafo 3, primo comma				
Articolo 25, paragrafo 3, secondo comma						Articolo 14
Articolo 26		Articolo 4				
►M5 Articolo 26 ◄		Articolo 5				
Articolo 28		Articolo 7				
Articolo 29		Articolo 8				
Articolo 30			Articolo 1			
Articolo 31			Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3			
Articolo 32			Articolo 3			
Articolo 33			Articolo 4			
Articolo 34			Articolo 5			
Articolo 35			Articolo 6			
Articolo 36			Articolo 7			
Articolo 37			Articolo 8			

▼B

Presente direttiva	Direttiva 75/362/CEE	Direttiva 75/363/CEE	Direttiva 86/457/CEE	Direttiva 81/1057/CEE	Direttiva 89/594/CEE	Direttiva 82/76/CEE
Articolo 38			Articolo 9			
Articolo 39			Articolo 10			
Articolo 40			Articolo 11			
Articolo 41			Articolo 12, paragrafo 2			
Articolo 42	Articolo 23		Articolo 2, paragrafo 4			
Articolo 43	Articolo 26	Articolo 10				
Articolo 44						
Articolo 45	Articolo 27					
Allegato I	Allegato					
Allegato II					Allegato	

▼M5

ALLEGATO A

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique/België/Belgien	— Diploma van arts — Diplôme de docteur en médecine	1. De universiteiten/les universités 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française	
▼M7			
България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по Медицина и професионална квалификация Магистър-лекар	Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)	
▼A2			
Česká republika	Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)	Lékářská fakulta univerzity v České republice	Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce
▼M5			
Danmark	Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen	Medicinsk universitetsfakultet	1. Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og 2. Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen
Deutschland	1. Zeugnis über die Ärztliche Prüfung 2. Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war	Zuständige Behörden	1. Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum 2. —

▼M5

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
▼A2 Eesti	Diplom arstite aduse õppekava läbimise kohta	Tartu Ülikool	
▼M5 Ελλάς	Πτυχίο Ιατρικής	1. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 2. Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου	
España	Título de Licenciado en Medicina y Cirugía	Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad	
France	Diplôme d'Etat de docteur en médecine	Universités	
Ireland	Primary qualification	Competent examining body	Certificate of experience
Italia	Diploma di laurea in medicina e chirurgia	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia
▼A2 Κύπρος	Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού	Ιατρικό Συμβούλιο	
Latvija	ārsta diploms	Universitātes tipa augstskola	
Lietuva	Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją	Universitetas	Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją
▼M5 Luxembourg	Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements	Jury d'examen d'Etat	Certificat de stage
▼A2 Magyarország	Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, abbrev.: dr. med. univ.)	Egyetem	

▼A2

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Malta	Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija	Universita' ta' Malta	Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku
▼M5 Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen	Faculteit Geneeskunde	
Österreich	1. Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) 2. Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom	1. Medizinische Fakultät einer Universität 2. Österreichische Ärztekammer	
▼A2 Polska	Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem «lekarza»	1. Akademia Medyczna, 2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego	Lekarski Egzamin Państwowy
▼M5 Portugal	Carta de Curso de licenciatura em medicina	Universidades	Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde
▼M7 România	Diplomă de licență de doctor medic	Universități	
▼A2 Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor medicine/doktorica medicine»	Univerza	

▼A2

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Slovensko	Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor medicíny» («MUDr.»)	Vysoká škola	
▼M5 Suomi/Finland	Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen	1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2. Kuopion yliopisto 3. Oulun yliopisto 4. Tampereen yliopisto 5. Turun yliopisto	Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården
Sverige	Läkarexamen	Universitet	Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen
United Kingdom	Primary qualification	Competent examining body	Certificate of experience

▼M5

ALLEGATO B

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique/België/Belgien	Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste	Minister bevoegd voor Volksgezondheid/ Ministre de la Santé publique	
▼M7 България	Свидетелство за призната специалност	Медицински университет, Висш медицински институт или Военномедицин-ска академия	
▼A2 Česká republika	Diplom o specializaci	Ministerstvo zdravotnictví	
▼M5 Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge	Sundhedsstyrelsen	
Deutschland	Fachärztliche Anerkennung	Landesärztekammer	
▼A2 Eesti	Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal	Tartu Ülikool	
▼M5 Ελλάς	Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας	1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2. Νομαρχία	
España	Título de Especialista	Ministerio de Educación y Cultura	
France	1. Certificat d'études spéciales de médecine 2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 3. Certificat d'études spéciales de médecine 4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine	1. 3. 4. Universités 2. Conseil de l'Ordre des médecins	

▼M5

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Ireland	Certificate of Specialist doctor	Competent authority	
Italia	Diploma di medico specialista	Università	
▼A2 Κύπρος	Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας	Ιατρικό Συμβούλιο	
Latvija	«Sertifikāts» — kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē	Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība	
Lietuva	Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją	Universitetas	
▼M5 Luxembourg	Certificat de médecin spécialiste	Ministre de la Santé publique	
▼A2 Magyarország	Szakorvosi bizonyítvány	Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete	
Malta	Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku	Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti	
▼M5 Nederland	Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister	1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst	

▼M5

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Österreich	Facharztdiplom	Österreichische Ärztekammer	
▼A2 Polska	Dyplom uzyskania tytułu specjalisty	Centrum Egzaminów Medycznych	
▼M5 Portugal	1. Grau de assistente e/ou 2. Titulo de especialista	1. Ministério da Saúde 2. Ordem dos Médicos	
▼M7 România	Certificat de medic specialist	Ministerul Sănătății Publici	
▼A2 Slovenija	Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu	1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije	
Slovensko	Diplom o špecializácii	Slovenská zdravotnícka univerzita	
▼M5 Suomi/Finland	Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen	1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2. Kuopion yliopisto 3. Oulun yliopisto 4. Tampereen yliopisto 5. Turun yliopisto	
Sverige	Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen	Socialstyrelsen	
United Kingdom	Certificate of Completion of specialist training	Competent authority	

▼M7

ALLEGATO C

Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	ANESTESIA	
	Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Belgique/België/Belgien	Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie	
България	Анестезиология и интензивно лечение	
Česká republika	Anesteziologie a resuscitace	
Danmark	Anæstesiologi	
Deutschland	Anästhesiologie	
Eesti	Anestesioloogia	
Ελλάς	Αναισθησιολογία	
España	Anestesiología y Reanimación	
France	Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale	
Ireland	Anaesthesia	
Italia	Anestesia e rianimazione	
Κύπρος	Αναισθησιολογία	
Latvija	Anesteziolo̧ija un reanimatolo̧ija	
Lietuva	Anesteziologija reanimatologija	
Luxembourg	Anesthésie-réanimation	
Magyarország	Aneszteziológia és intenzív terápia	
Malta	Anestežija u Kura Intensiva	
Nederland	Anesthesiologie	
Österreich	Anästhesiologie und Intensivmedizin	
Polska	Anestezjologia i intensywna terapia	
Portugal	Anestesiologia	
România	Anestezie şi terapie intensivă	
Slovenija	Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	
Slovensko	Anestéziológia a intenzívna medicína	
Suomi/Finland	Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård	
Sverige	Anestesi och intensivvård	
United Kingdom	Anaesthetics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	CHIRURGIA GENERALE	
	Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Belgique/België/Belgien	Chirurgie/Heelkunde	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
България	Хирургия	
Česká republika	Chirurgie	
Danmark	Kirurgi eller kirurgiske sygdomme	
Deutschland	(Allgemeine) Chirurgie	
Eesti	Üldkirurgia	
Ελλάς	Χειρουργική	
España	Cirugía general y del aparato digestivo	
France	Chirurgie générale	
Ireland	General surgery	
Italia	Chirurgia generale	
Κύπρος	Γενική Χειρουργική	
Latvija	Ķirurģija	
Lietuva	Chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie générale	
Magyarország	Sebészet	
Malta	Kirurġija Ġenerali	
Nederland	Heelkunde	
Österreich	Chirurgie	
Polska	Chirurgia ogólna	
Portugal	Cirurgia geral	
România	Chirurgie generală	
Slovenija	Splošna kirurgija	
Slovensko	Chirurgia	
Suomi/Finland	Yleiskirurgia/Allmän kirurgi	
Sverige	Kirurgi	
United Kingdom	General surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

NEUROCHIRURGIA

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Belgique/België/Belgien	Neurochirurgie	
България	Неврохирургия	
Česká republika	Neurochirurgie	
Danmark	Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme	
Deutschland	Neurochirurgie	
Eesti	Neurokirurgia	
Ελλάς	Νευροχειρουργική	
España	Neurocirugía	
France	Neurochirurgie	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Ireland	Neurosurgery	
Italia	Neurochirurgia	
Κύπρος	Νευροχειρουργική	
Latvija	Neiroķirurģija	
Lietuva	Neurochirurgija	
Luxembourg	Neurochirurgie	
Magyarország	Idegsebészet	
Malta	Newrokirurġija	
Nederland	Neurochirurgie	
Österreich	Neurochirurgie	
Polska	Neurochirurgia	
Portugal	Neurocirurgia	
România	Neurochirurgie	
Slovenija	Nevrokirurgija	
Slovensko	Neurochirurgia	
Suomi/Finland	Neurokirurgia/Neurokirurgi	
Sverige	Neurokirurgi	
United Kingdom	Neurosurgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien	Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde	
България	Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина	
Česká republika	Gynekologie a porodnictví	
Danmark	Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp	
Deutschland	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	
Eesti	Sünnitusabi ja günekoloogia	
Ελλάς	Μαιευτική-Γυναικολογία	
España	Obstetricia y ginecología	
France	Gynécologie — obstétrique	
Ireland	Obstetrics and gynaecology	
Italia	Ginecologia e ostetricia	
Κύπρος	Μαιευτική — Γυναικολογία	
Latvija	Ginekoloģija un dzemdniecība	
Lietuva	Akušerija ginekologija	
Luxembourg	Gynécologie — obstétrique	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Magyarország	Szülészet-nőgyógyászat	
Malta	Ostetriċja u Ġinekoloġija	
Nederland	Verloskunde en gynaecologie	
Österreich	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	
Polska	Położnictwo i ginekologia	
Portugal	Ginecologia e obstetricia	
România	Obstetrică-ginecologie	
Slovenija	Ginekologija in porodništvo	
Slovensko	Gynekológia a pôrodníctvo	
Suomi/Finland	Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar	
Sverige	Obstetrik och gynekologi	
United Kingdom	Obstetrics and gynaecology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	MEDICINA INTERNA	
	Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Belgique/België/Belgien	Médecine interne/Inwendige geneeskunde	
България	Вътрешни болести	
Česká republika	Vnitřní lékařství	
Danmark	Intern medicin	
Deutschland	Innere Medizin	
Eesti	Sisehaigused	
Ελλάς	Παθολογία	
España	Medicina interna	
France	Médecine interne	
Ireland	General medicine	
Italia	Medicina interna	
Κύπρος	Παθολογία	
Latvija	Internā medicīna	
Lietuva	Vidaus ligos	
Luxembourg	Médecine interne	
Magyarország	Belgyógyászat	
Malta	Mediċina Interna	
Nederland	Interne geneeskunde	
Österreich	Innere Medizin	
Polska	Choroby wewnętrzne	
Portugal	Medicina interna	
România	Medicină internă	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Slovenija	Interna medicina	
Slovensko	Vnútorné lekárstvo	
Suomi/Finland	Sisätaudit/Inre medicin	
Sverige	Internmedicin	
United Kingdom	General (internal) medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

OFTALMOLOGIA

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Belgique/België/Belgien	Ophtalmologie/Oftalmologie	
България	Очни болести	
Česká republika	Oftalmologie	
Danmark	Oftalmologi eller øjensygdomme	
Deutschland	Augenheilkunde	
Eesti	Oftalmoloogia	
Ελλάς	Οφθαλμολογία	
España	Oftalmología	
France	Ophtalmologie	
Ireland	Opthalmic surgery	
Italia	Oftalmologia	
Κύπρος	Οφθαλμολογία	
Latvija	Oftalmoloģija	
Lietuva	Oftalmologija	
Luxembourg	Ophtalmologie	
Magyarország	Szemészet	
Malta	Oftalmoloġija	
Nederland	Oogheelkunde	
Österreich	Augenheilkunde und Optometrie	
Polska	Okulistyka	
Portugal	Oftalmologia	
România	Oftalmologie	
Slovenija	Oftalmologija	
Slovensko	Oftalmológia	
Suomi/Finland	Silmätaudit/Ögonsjukdomar	
Sverige	Ögonsjukdomar (oftalmologi)	
United Kingdom	Ophthalmology	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	OTORINOLARINGOIATRIA	
	Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Belgique/België/Belgien	Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie	
България	Ушно-носно-гърлени болести	
Česká republika	Otorinolaryngologie	
Danmark	Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme	
Deutschland	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	
Eesti	Otorinolarüngoloogia	
Ελλάς	Ωτορινολαρυγγολογία	
España	Otorrinolaringología	
France	Oto-rhino-laryngologie	
Ireland	Otolaryngology	
Italia	Otorinolaringoiatria	
Κύπρος	Ωτορινολαρυγγολογία	
Latvija	Otolaringoloģija	
Lietuva	Otorinolaringologija	
Luxembourg	Oto-rhino-laryngologie	
Magyarország	Fül-orr-gégegyógyászat	
Malta	Otorinolaringoloġija	
Nederland	Keel-, neus- en oorheelkunde	
Österreich	Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten	
Polska	Otorynolaryngologia	
Portugal	Otorrinolaringologia	
România	Otorinolaringologie	
Slovenija	Otorinolaringologija	
Slovensko	Otorinolaryngológia	
Suomi/Finland	Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar	
Sverige	Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)	
United Kingdom	Otolaryngology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	PEDIATRIA	
	Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Pédiatrie/Pediatrie	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
България	Детски болести	
Česká republika	Dětské lékařství	
Danmark	Pædiatri eller sygdomme hos børn	
Deutschland	Kinder und Jugendmedizin	
Eesti	Pediaatria	
Ελλάς	Παιδιατρική	
España	Pediatría y sus áreas específicas	
France	Pédiatrie	
Ireland	Paediatrics	
Italia	Pédiatria	
Κύπρος	Παιδιατρική	
Latvija	Pediatrija	
Lietuva	Vaikų ligos	
Luxembourg	Pédiatrie	
Magyarország	Csecsemő- és gyermekgyógyászat	
Malta	Pedjatrija	
Nederland	Kindergeneeskunde	
Österreich	Kinder — und Jugendheilkunde	
Polska	Pediatria	
Portugal	Pediatria	
România	Pediatrie	
Slovenija	Pediatrija	
Slovensko	Pediatria	
Suomi/Finland	Lastentaudit/Barnsjukdomar	
Sverige	Barn- och ungdomsmedicin	
United Kingdom	Paediatrics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien	Pneumologie	
България	Пневмология и фтизиатрия	
Česká republika	Tuberkulóza a respirační nemoci	
Danmark	Medicinske lungesygdomme	
Deutschland	Pneumologie	
Eesti	Pulmonoloogia	
Ελλάς	Φυματιολογία- Πνευμονολογία	
España	Neumología	
France	Pneumologie	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Ireland	Respiratory medicine	
Italia	Malattie dell'apparato respiratorio	
Κύπρος	Πνευμονολογία — Φυματιολογία	
Latvija	Ftiziopneimonoloģija	
Lietuva	Pulmonologija	
Luxembourg	Pneumologie	
Magyarország	Tüdőgyógyászat	
Malta	Mediċina Respiratorja	
Nederland	Longziekten en tuberculose	
Österreich	Lungenkrankheiten	
Polska	Choroby płuc	
Portugal	Pneumologia	
România	Pneumologie	
Slovenija	Pnevmologija	
Slovensko	Pneumológia a ftizeológia	
Suomi/Finland	Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi	
Sverige	Lungsjukdomar (pneumologi)	
United Kingdom	Respiratory medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	UROLOGIA	
	Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Belgique/België/Belgien	Urologie	
България	Урология	
Česká republika	Urologie	
Danmark	Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme	
Deutschland	Urologie	
Eesti	Uroloogia	
Ελλάς	Ουρολογία	
España	Urología	
France	Urologie	
Ireland	Urology	
Italia	Urologia	
Κύπρος	Ουρολογία	
Latvija	Uroloģija	
Lietuva	Urologija	
Luxembourg	Urologie	
Magyarország	Urológia	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Malta	Urologġija	
Nederland	Urologie	
Österreich	Urologie	
Polska	Urologia	
Portugal	Urologia	
România	Urologie	
Slovenija	Urologija	
Slovensko	Urológia	
Suomi/Finland	Urologia/Urologi	
Sverige	Urologi	
United Kingdom	Urology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

ORTOPEDIA

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Belgique/België/Belgien	Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde	
България	Ортопедия и травматология	
Česká republika	Ortopedie	
Danmark	Ortopædisk kirurgi	
Deutschland	Orthopädie (und Unfallchirurgie)	
Eesti	Ortopeedia	
Ελλάς	Ορθοπεδική	
España	Cirugía ortopédica y traumatología	
France	Chirurgie orthopédique et traumatologie	
Ireland	Trauma and orthopaedic surgery	
Italia	Ortopedia e traumatologia	
Κύπρος	Ορθοπεδική	
Latvija	Traumatoloģija un ortopēdija	
Lietuva	Ortopedija traumatologija	
Luxembourg	Orthopédie	
Magyarország	Ortopédia	
Malta	Kirurġija Ortopedika	
Nederland	Orthopedie	
Österreich	Orthopädie und Orthopädische Chirurgie	
Polska	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	
Portugal	Ortopedia	
România	Ortopedie şi traumatologie	
Slovenija	Ortopedska kirurgija	
Slovensko	Ortopédia	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Suomi/Finland	Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi	
Sverige	Ortopedi	
United Kingdom	Trauma and orthopaedic surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

ANATOMIA PATOLOGICA

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien	Anatomie pathologique/Pathologische anatomie	
България	Обща и клинична патология	
Česká republika	Patologická anatomie	
Danmark	Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser	
Deutschland	Pathologie	
Eesti	Patoloogia	
Ελλάς	Παθολογική Ανατομική	
España	Anatomía patológica	
France	Anatomie et cytologie pathologiques	
Ireland	Histopathology	
Italia	Anatomia patologica	
Κύπρος	Παθολογοανατομία — Ιστολογία	
Latvija	Patoloģija	
Lietuva	Patologija	
Luxembourg	Anatomie pathologique	
Magyarország	Patológia	
Malta	Istopatoloġija	
Nederland	Pathologie	
Österreich	Pathologie	
Polska	Patomorfologia	
Portugal	Anatomia patologica	
România	Anatomie patologică	
Slovenija	Anatomska patologija in citopatologija	
Slovensko	Patologická anatómia	
Suomi/Finland	Patologia/Patologi	
Sverige	Klinisk patologi	
United Kingdom	Histopathology	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	NEUROLOGIA	
	Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Neurologie	
България	Нервни болести	
Česká republika	Neurologie	
Danmark	Neurologi eller medicinske nervesygdomme	
Deutschland	Neurologie	
Eesti	Neuroloogia	
Ελλάς	Νευρολογία	
España	Neurología	
France	Neurologie	
Ireland	Neurology	
Italia	Neurologia	
Κύπρος	Νευρολογία	
Latvija	Neiroloģija	
Lietuva	Neurologija	
Luxembourg	Neurologie	
Magyarország	Neurológia	
Malta	Newroloġija	
Nederland	Neurologie	
Österreich	Neurologie	
Polska	Neurologia	
Portugal	Neurologia	
România	Neurologie	
Slovenija	Nevrologija	
Slovensko	Neurológia	
Suomi/Finland	Neurologia/Neurologi	
Sverige	Neurologi	
United Kingdom	Neurology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	PSICHIATRIA	
	Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Psychiatrie	
България	Психиатрия	
Česká republika	Psychiatrie	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Danmark	Psykiatri	
Deutschland	Psychiatrie und Psychotherapie	
Eesti	Psühhiaatria	
Ελλάς	Ψυχιατρική	
España	Psiquiatría	
France	Psychiatrie	
Ireland	Psychiatry	
Italia	Psichiatria	
Κύπρος	Ψυχιατρική	
Latvija	Psihiatrija	
Lietuva	Psichiatrija	
Luxembourg	Psychiatrie	
Magyarország	Pszichiátria	
Malta	Psikjatrija	
Nederland	Psychiatrie	
Österreich	Psychiatrie	
Polska	Psychiatria	
Portugal	Psiquiatria	
România	Psihiatrie	
Slovenija	Psihiatrija	
Slovensko	Psychiatria	
Suomi/Finland	Psykiatria/Psykiatri	
Sverige	Psykiatri	
United Kingdom	General psychiatry	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	RADIODIAGNOSTICA	
	Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Radiodiagnostic/Röntgendiagnose	
България	Образна диагностика	
Česká republika	Radiologie a zobrazovací metody	
Danmark	Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse	
Deutschland	(Diagnostische) Radiologie	
Eesti	Radioloogia	
Ελλάς	Ακτινοδιαγνωστική	
España	Radiodiagnóstico	
France	Radiodiagnostic et imagerie médicale	
Ireland	Diagnostic radiology	
Italia	Radiodiagnostica	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Κύπρος	Ακτινολογία	
Latvija	Diagnostiskā radioloģija	
Lietuva	Radiologija	
Luxembourg	Radiodiagnostic	
Magyarország	Radiológia	
Malta	Radjoloġija	
Nederland	Radiologie	
Österreich	Medizinische Radiologie-Diagnostik	
Polska	Radiologia i diagnostyka obrazowa	
Portugal	Radiodiagnóstico	
România	Radiologie-imagistică medicală	
Slovenija	Radiologija	
Slovensko	Rádiológia	
Suomi/Finland	Radiologia/Radiologi	
Sverige	Medicinsk radiologi	
United Kingdom	Clinical radiology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	RADIOTERAPIA	
	Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie	
България	Лъчелечение	
Česká republika	Radiační onkologie	
Danmark	Onkologi	
Deutschland	Strahlentherapie	
Eesti	Onkoloogia	
Ελλάς	Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία	
España	Oncología radioterápica	
France	Oncologie radiothérapique	
Ireland	Radiation oncology	
Italia	Radioterapia	
Κύπρος	Ακτινοθεραπευτική	
Latvija	Terapeitiskā radioloģija	
Lietuva	Onkologija radioterapija	
Luxembourg	Radiothérapie	
Magyarország	Sugárterápia	
Malta	Onkoloġija u Radjoterapija	
Nederland	Radiotherapie	
Österreich	Strahlentherapie — Radioonkologie	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Polska	Radioterapia onkologiczna	
Portugal	Radioterapia	
România	Radioterapie	
Slovenija	Radioterapija in onkologija	
Slovensko	Radiačná onkológia	
Suomi/Finland	Syöpätaudit/Cancersjukdomar	
Sverige	Tumörsjukdomar (allmän onkologi)	
United Kingdom	Clinical oncology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

BIOLOGIA CLINICA

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien	Biologie clinique/Klinische biologie	
България	Клинична лаборатория	
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti	Laborimeditsiin	
Ελλάς		
España	Análisis clínicos	
France	Biologie médicale	
Ireland		
Italia	Patologia clinica	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva	Laboratorinė medicina	
Luxembourg	Biologie clinique	
Magyarország	Orvosi laboratóriumi diagnosztika	
Malta		
Nederland		
Österreich	Medizinische Biologie	
Polska	Diagnostyka laboratoryjna	
Portugal	Patologia clínica	
România	Medicină de laborator	
Slovenija		
Slovensko	Laboratórna medicína	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
EMATOLOGIA BIOLOGICA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Клинична хематология	
Česká republika		
Danmark	Klinisk blodtypeserologi	
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España		
France	Hématologie	
Ireland		
Italia		
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Hématologie biologique	
Magyarország		
Malta		
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal	Hematologia clínica	
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MICROBIOLOGIA — BATTERIOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Микробиология	
Česká republika	Lékařská mikrobiologie	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Danmark	Klinisk mikrobiologi	
Deutschland	Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie	
Eesti		
Ελλάς	1. Ιατρική Βιοπαθολογία 2. Μικροβιολογία	
España	Microbiología y parasitología	
France		
Ireland	Microbiology	
Italia	Microbiologia e virologia	
Κύπρος	Μικροβιολογία	
Latvija	Mikrobioloģija	
Lietuva		
Luxembourg	Microbiologie	
Magyarország	Orvosi mikrobiológia	
Malta	Mikrobijoloġija	
Nederland	Medische microbiologie	
Österreich	Hygiene und Mikrobiologie	
Polska	Mikrobiologia lekarska	
Portugal		
România		
Slovenija	Klinična mikrobiologija	
Slovensko	Klinická mikrobiológia	
Suomi/Finland	Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi	
Sverige	Klinisk bakteriologi	
United Kingdom	Medical microbiology and virology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

BIOCHIMICA CLINICA

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien		
България	Биохимия	
Česká republika	Klinická biochemie	
Danmark	Klinisk biokemi	
Deutschland	Laboratoriumsmedizin	
Eesti		
Ελλάς		
España	Bioquímica clínica	
France		

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Ireland	Chemical pathology	
Italia	Biochimica clinica	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Chimie biologique	
Magyarország		
Malta	Patoloġija Kimika	
Nederland	Klinische chemie	
Österreich	Medizinische und Chemische Labordiagnostik	
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija	Medicinska biokemija	
Slovensko	Klinická biochémia	
Suomi/Finland	Kliininen kemia/Klinisk kemi	
Sverige	Klinisk kemi	
United Kingdom	Chemical pathology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

IMMUNOLOGIA

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien		
България	Клинична имунология Имунология	
Česká republika	Alergologie a klinická imunologie	
Danmark	Klinisk immunologi	
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España	Inmunología	
France		
Ireland	Immunology (clinical and laboratory)	
Italia		
Κύπρος	Ανοσολογία	
Latvija	Imunoloģija	
Lietuva		
Luxembourg	Immunologie	
Magyarország	Allergológia és klinikai immunológia	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Malta	Immunoloġija	
Nederland		
Österreich	Immunologie	
Polska	Immunologia kliniczna	
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko	Klinická imunológia a alergológia	
Suomi/Finland		
Sverige	Klinisk immunologi	
United Kingdom	Immunology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

CHIRURGIA PLASTICA

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Belgique/België/Belgien	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde	
България	Пластично-възстановителна хирургия	
Česká republika	Plastická chirurgie	
Danmark	Plastikkirurgi	
Deutschland	Plastische (und Ästhetische) Chirurgie	
Eesti	Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia	
Ελλάς	Πλαστική Χειρουργική	
España	Cirugía plástica, estética y reparadora	
France	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique	
Ireland	Plastic, reconstructive and aesthetic surgery	
Italia	Chirurgia plastica e ricostruttiva	
Κύπρος	Πλαστική Χειρουργική	
Latvija	Plastiskā ķirurģija	
Lietuva	Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie plastique	
Magyarország	Plasztikai (égési) sebészet	
Malta	Kirurġija Plastika	
Nederland	Plastische chirurgie	
Österreich	Plastische Chirurgie	
Polska	Chirurgia plastyczna	
Portugal	Cirurgia plástica e reconstrutiva	
România	Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă	
Slovenija	Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija	
Slovensko	Plastická chirurgia	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Suomi/Finland	Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi	
Sverige	Plastikkirurgi	
United Kingdom	Plastic surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

CHIRURGIA TORACICA

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Belgique/België/Belgien	Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax	
България	Гръдна хирургия Кардиохирургия	
Česká republika	Kardiochirurgie	
Danmark	Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme	
Deutschland	Thoraxchirurgie	
Eesti	Torakaalkirurgia	
Ελλάς	Χειρουργική Θώρακος	
España	Cirugía torácica	
France	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire	
Ireland	Thoracic surgery	
Italia	Chirurgia toracica; Cardiochirurgia	
Κύπρος	Χειρουργική Θώρακος	
Latvija	Torakālā ķirurģija	
Lietuva	Krūtinės chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie thoracique	
Magyarország	Mellkassebészet	
Malta	Kirurġija Kardjo-Toraċika	
Nederland	Cardio-thoracale chirurgie	
Österreich		
Polska	Chirurgia klatki piersiowej	
Portugal	Cirurgia cardiotorácica	
România	Chirurgie toracică	
Slovenija	Torakalna kirurgija	
Slovensko	Hrudníková chirurgia	
Suomi/Finland	Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi	
Sverige	Thoraxkirurgi	
United Kingdom	Cardo-thoracic surgery	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA PEDIATRICA		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Детска хирургия	
Česká republika	Dětská chirurgie	
Danmark		
Deutschland	Kinderchirurgie	
Eesti	Lastekirurgia	
Ελλάς	Χειρουργική Παίδων	
España	Cirugía pediátrica	
France	Chirurgie infantile	
Ireland	Paediatric surgery	
Italia	Chirurgia pediatrica	
Κύπρος	Χειρουργική Παίδων	
Latvija	Bērnu ķirurģija	
Lietuva	Vaikų chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie pédiatrique	
Magyarország	Gyermeksebészet	
Malta	Kirurgija Pedjatrika	
Nederland		
Österreich	Kinderchirurgie	
Polska	Chirurgia dziecięca	
Portugal	Cirurgia pediátrica	
România	Chirurgie pediatrică	
Slovenija		
Slovensko	Detská chirurgia	
Suomi/Finland	Lastenkirurgia/Barnkirurgi	
Sverige	Barn- och ungdomskirurgi	
United Kingdom	Paediatric surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA VASCOLARE		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde	
България	Съдова хирургия	
Česká republika	Cévní chirurgie	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Danmark	Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme	
Deutschland	Gefäßchirurgie	
Eesti	Kardiovaskulaarkirurgia	
Ελλάς	Αγγειοχειρουργική	
España	Angiología y cirugía vascular	
France	Chirurgie vasculaire	
Ireland		
Italia	Chirurgia vascolare	
Κύπρος	Χειρουργική Αγγείων	
Latvija	Asinsvadu ķirurģija	
Lietuva	Kraujagyslių chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie vasculaire	
Magyarország	Érsebészet	
Malta	Kirurġija Vaskolari	
Nederland		
Österreich		
Polska	Chirurgia naczyniowa	
Portugal	Cirurgia vascular	
România	Chirurgie vasculară	
Slovenija	Kardiovaskularna kirurgija	
Slovensko	Cievna chirurgia	
Suomi/Finland	Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi	
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

CARDIOLOGIA

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien	Cardiologie	
България	Кардиология	
Česká republika	Kardiologie	
Danmark	Kardiologi	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie	
Eesti	Kardioloogia	
Ελλάς	Καρδιολογία	
España	Cardiología	
France	Pathologie cardio-vasculaire	
Ireland	Cardiology	
Italia	Cardiologia	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Κύπρος	Καρδιολογία	
Latvija	Kardioloģija	
Lietuva	Kardiologija	
Luxembourg	Cardiologie et angiologie	
Magyarország	Kardiológia	
Malta	Kardjoloġija	
Nederland	Cardiologie	
Österreich		
Polska	Kardiologia	
Portugal	Cardiologia	
România	Cardiologie	
Slovenija		
Slovensko	Kardiológia	
Suomi/Finland	Kardiologia/Kardiologi	
Sverige	Kardiologi	
United Kingdom	Cardiology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

GASTROENTEROLOGIA

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien	Gastro-entérologie/gastroenterologie	
България	Гастроентерология	
Česká republika	Gastroenterologie	
Danmark	Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie	
Eesti	Gastroenteroloogia	
Ελλάς	Γαστρεντερολογία	
España	Aparato digestivo	
France	Gastro-entérologie et hépatologie	
Ireland	Gastro-enterology	
Italia	Gastroenterologia	
Κύπρος	Γαστρεντερολογία	
Latvija	Gastroenteroloģija	
Lietuva	Gastroenterologija	
Luxembourg	Gastro-entérologie	
Magyarország	Gasztroenterológia	
Malta	Gastroenteroloġija	
Nederland	Leer van maag-darm-leverziekten	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Österreich		
Polska	Gastroenterologia	
Portugal	Gastrenterologia	
România	Gastroenterologie	
Slovenija	Gastroenterologija	
Slovensko	Gastroenterológia	
Suomi/Finland	Gastroenterologia/Gastroenterologi	
Sverige	Medicinsk gastroenterologi och hepatologi	
United Kingdom	Gastro-enterology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

REUMATOLOGIA

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien	Rhumathologie/reumatologie	
България	Ревматология	
Česká republika	Revmatologie	
Danmark	Reumatologi	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie	
Eesti	Reumatoloogia	
Ελλάς	Ρευματολογία	
España	Reumatología	
France	Rhumathologie	
Ireland	Rheumatology	
Italia	Reumatologia	
Κύπρος	Ρευματολογία	
Latvija	Reimatoloģija	
Lietuva	Reumatologija	
Luxembourg	Rhumathologie	
Magyarország	Reumatológia	
Malta	Rewmatoloġija	
Nederland	Reumatologie	
Österreich		
Polska	Reumatologia	
Portugal	Reumatologia	
România	Reumatologie	
Slovenija		
Slovensko	Reumatológia	
Suomi/Finland	Reumatologia/Reumatologi	
Sverige	Reumatologi	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
United Kingdom	Rheumatology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

EMATOLOGIA GENERALE

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Belgique/België/Belgien		
България	Трансфузионна хематология	
Česká republika	Hematologie a transfúzní lékařství	
Danmark	Hæmatologi eller blodsygdomme	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie	
Eesti	Hematoloogia	
Ελλάς	Αιματολογία	
España	Hematología y hemoterapia	
France		
Ireland	Haematology (clinical and laboratory)	
Italia	Ematologia	
Κύπρος	Αιματολογία	
Latvija	Hematoloģija	
Lietuva	Hematologija	
Luxembourg	Hématologie	
Magyarország	Haematológia	
Malta	Ematoloġija	
Nederland		
Österreich		
Polska	Hematologia	
Portugal	Imuno-hemoterapia	
România	Hematologie	
Slovenija		
Slovensko	Hematológia a transfúziológia	
Suomi/Finland	Kliininen hematologia/Klinisk hematologi	
Sverige	Hematologi	
United Kingdom	Haematology	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	ENDOCRINOLOGIA	
	Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Belgique/België/Belgien		
България	Ендокринология и болести на обмяната	
Česká republika	Endokrinologie	
Danmark	Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie	
Eesti	Endokrinoloogia	
Ελλάς	Ενδοκρινολογία	
España	Endocrinología y nutrición	
France	Endocrinologie, maladies métaboliques	
Ireland	Endocrinology and diabetes mellitus	
Italia	Endocrinologia e malattie del ricambio	
Κύπρος	Ενδοκρινολογία	
Latvija	Endokrinoloģija	
Lietuva	Endokrinologija	
Luxembourg	Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition	
Magyarország	Endokrinológia	
Malta	Endokrinoloġija u Dijabete	
Nederland		
Österreich		
Polska	Endokrynologia	
Portugal	Endocrinologia	
România	Endocrinologie	
Slovenija		
Slovensko	Endokrinológia	
Suomi/Finland	Endokrinologia/endokrinologi	
Sverige	Endokrina sjukdomar	
United Kingdom	Endocrinology and diabetes mellitus	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	FISIOTERAPIA	
	Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Belgique/België/Belgien	Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
България	Физикална и рехабилитационна медицина	
Česká republika	Rehabilitační a fyzikální medicína	
Danmark		
Deutschland	Physikalische und Rehabilitative Medizin	
Eesti	Taastusravi ja füsiaatria	
Ελλάς	Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση	
España	Medicina física y rehabilitación	
France	Rééducation et réadaptation fonctionnelles	
Ireland		
Italia	Medicina fisica e riabilitazione	
Κύπρος	Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση	
Latvija	Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna	
Lietuva	Fizinė medicina ir reabilitacija	
Luxembourg	Rééducation et réadaptation fonctionnelles	
Magyarország	Fizioterápia	
Malta		
Nederland	Revalidatiegeneeskunde	
Österreich	Physikalische Medizin	
Polska	Rehabilitacja medyczna	
Portugal	Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação	
România	Recuperare, medicină fizică şi balneologie	
Slovenija	Fizikalna in rehabilitacijska medicina	
Slovensko	Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia	
Suomi/Finland	Fysiatria/fysiatri	
Sverige	Rehabiliteringsmedicin	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

STOMATOLOGIA

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
España	Estomatología	
France	Stomatologie	
Ireland		
Italia	Odontostomatologia (hasta el 31 de diciembre de 1994)	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Stomatologie	
Magyarország		
Malta		
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal	Estomatologia	
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	NEUROPSICHIATRIA	
	Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Belgique/België/Belgien	Neuropsychiatrie	
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland	Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)	
Eesti		
Ελλάς	Νευρολογία — Ψυχιατρική	
España		
France	Neuropsychiatrie	
Ireland		
Italia	Neuropsichiatria (hasta el 31 de octubre de 1999)	
Κύπρος	Νευρολογία — Ψυχιατρική	
Latvija		
Lietuva		

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Luxembourg	Neuropsychiatrie	
Magyarország		
Malta		
Nederland	Zenuw — en zielsziekten	
Österreich	Neurologie und Psychiatrie	
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko	Neuropsychiatria	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Belgique/België/Belgien	Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie	
България	Кожни и венерически болести	
Česká republika	Dermatovenerologie	
Danmark	Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme	
Deutschland	Haut — und Geschlechtskrankheiten	
Eesti	Dermatoveneroloogia	
Ελλάς	Δερματολογία — Αφροδισιολογία	
España	Dermatología médico-quirúrgica y venereología	
France	Dermatologie et vénéréologie	
Ireland		
Italia	Dermatologia e venerologia	
Κύπρος	Δερματολογία — Αφροδισιολογία	
Latvija	Dermatoloģija un venereloģija	
Lietuva	Dermatovenerologija	
Luxembourg	Dermato-vénéréologie	
Magyarország	Bőrgyógyászat	
Malta	Dermato-venerejoloġija	
Nederland	Dermatologie en venerologie	
Österreich	Haut- und Geschlechtskrankheiten	
Polska	Dermatologia i wenerologia	
Portugal	Dermatovenereologia	
România	Dermatovenerologie	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Slovenija	Dermatovenerologija	
Slovensko	Dermatovenerológia	
Suomi/Finland	Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi	
Sverige	Hud- och könssjukdomar	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

DERMATOLOGIA

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Dermatology	
Italia		
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország		
Malta	Dermatoloġija	
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Dermatology	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
VENEREOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Genito-urinary-medicine	
Italia		
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország		
Malta	Mediċina Uro-ġenetali	
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Genito-urinary medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
RADIOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Радиобиология	
Česká republika		

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Danmark		
Deutschland	Radiologie	
Eesti		
Ελλάς	Ακτινολογία — Ραδιολογία	
España	Electrorradiología	
France	Electro-radiologie	
Ireland	Radiology	
Italia	Radiologia (hasta el 31 de octubre de 1993)	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Électroradiologie	
Magyarország	Radiológia	
Malta		
Nederland	Radiologie	
Österreich	Radiologie	
Polska		
Portugal	Radiologia	
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MEDICINA TROPICALE		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Tropical medicine	
Italia	Medicina tropicale	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország	Trópusi betegségek	
Malta		
Nederland		
Österreich	Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene	
Polska	Medycyna transportu	
Portugal	Medicina tropical	
România		
Slovenija		
Slovensko	Tropická medicína	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Tropical medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
PSICHIATRIA INFANTILE		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Psychiatrie infanto-junvénile/Kinder en Jeugdpsychiatrie	
България	Детска психиатрия	
Česká republika	Dětská a dorostová psychiatrie	
Danmark	Børne- og ungdomspsykiatri	
Deutschland	Kinder — und Jugendpsychiatrie und — psychotherapie	
Eesti		
Ελλάς	Παιδοψυχιατρική	
España		
France	Pédo-psychiatrie	
Ireland	Child and adolescent psychiatry	
Italia	Neuropsichiatria infantile	
Κύπρος	Παιδοψυχιατρική	
Latvija	Bērnu psihiatrija	
Lietuva	Vaikų ir paauglių psichiatrija	
Luxembourg	Psychiatrie infantile	
Magyarország	Gyermek- és ifjúságpszichiátria	
Malta		
Nederland		

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Österreich		
Polska	Psychiatria dzieci i młodzieży	
Portugal	Pedopsiquiatria	
România	Psihiatrie pediatrică	
Slovenija	Otroška in mladostniška psihiatrija	
Slovensko	Detská psychiatria	
Suomi/Finland	Lastenpsykiatria/barnpsykiatri	
Sverige	Barn- och ungdomspsykiatri	
United Kingdom	Child and adolescent psychiatry	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

GERIATRIA

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien		
България	Гериатрична медицина	
Česká republika	Geriatrie	
Danmark	Geriatri eller alderdommens sygdomme	
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España	Geriatría	
France		
Ireland	Geriatric medicine	
Italia	Geriatria	
Κύπρος	Γηριατρική	
Latvija		
Lietuva	Geriatrija	
Luxembourg	Gériatrie	
Magyarország	Geriátria	
Malta	Ġerjatrija	
Nederland	Klinische geriatrie	
Österreich		
Polska	Geriatria	
Portugal		
România	Geriatrie şi gerontologie	
Slovenija		
Slovensko	Geriatria	
Suomi/Finland	Geriatria/geriatri	
Sverige	Geriatrik	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
United Kingdom	Geriatrics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

MALATTIE RENALI

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien		
България	Нефрология	
Česká republika	Nefrologie	
Danmark	Nefrologi eller medicinske nyresygdomme	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie	
Eesti	Nefroloogia	
Ελλάς	Νεφρολογία	
España	Nefrología	
France	Néphrologie	
Ireland	Nephrology	
Italia	Nefrologia	
Κύπρος	Νεφρολογία	
Latvija	Nefroloģija	
Lietuva	Nefrologija	
Luxembourg	Néphrologie	
Magyarország	Nefrológia	
Malta	Nefroloġija	
Nederland		
Österreich		
Polska	Nefrologia	
Portugal	Nefrologia	
România	Nefrologie	
Slovenija	Nefrologija	
Slovensko	Nefrológia	
Suomi/Finland	Nefrologia/nefrologi	
Sverige	Medicinska njursjukdomar (nefrologi)	
United Kingdom	Renal medicine	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	MALATTIE INFETTIVE	
	Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien		
България	Инфекциозни болести	
Česká republika	Infekční lékařství	
Danmark	Infektionsmedicin	
Deutschland		
Eesti	Infektsioonhaigused	
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Infectious diseases	
Italia	Malattie infettive	
Κύπρος	Λοιμώδη Νοσήματα	
Latvija	Infektoloģija	
Lietuva	Infektologija	
Luxembourg	Maladies contagieuses	
Magyarország	Infektológia	
Malta	Mard Infettiv	
Nederland		
Österreich		
Polska	Choroby zakaźne	
Portugal	Infecciologia	
România	Boli infecțioase	
Slovenija	Infektologija	
Slovensko	Infektológia	
Suomi/Finland	Infektiosairaudet/infektionssjukdomar	
Sverige	Infektionssjukdomar	
United Kingdom	Infectious diseases	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Социална медицина и здравен мениджмънт Комунална хигиена	
Česká republika	Hygiena a epidemiologie	
Danmark	Samfundsmedicin	
Deutschland	Öffentliches Gesundheitswesen	
Eesti		
Ελλάς	Κοινωνική Ιατρική	
España	Medicina preventiva y salud pública	
France	Santé publique et médecine sociale	
Ireland	Public health medicine	
Italia	Igiene e medicina preventiva	
Κύπρος	Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική	
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Santé publique	
Magyarország	Megelőző orvostan és népegészségtan	
Malta	Saħħa Pubblika	
Nederland	Maatschappij en gezondheid	
Österreich	Sozialmedizin	
Polska	Zdrowie publiczne, epidemiologia	
Portugal	Saúde pública	
România	Sănătate publică şi management	
Slovenija	Javno zdravje	
Slovensko	Verejné zdravotníctvo	
Suomi/Finland	Terveydenhuolto/hälsovård	
Sverige	Socialmedicin	
United Kingdom	Public health medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
FARMACOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Клинична фармакология и терапия Фармакология	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Česká republika	Klinická farmakologie	
Danmark	Klinisk farmakologi	
Deutschland	Pharmakologie und Toxikologie	
Eesti		
Ελλάς		
España	Farmacología clínica	
France		
Ireland	Clinical pharmacology and therapeutics	
Italia	Farmacologia	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország	Klinikai farmakológia	
Malta	Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika	
Nederland		
Österreich	Pharmakologie und Toxikologie	
Polska	Farmakologia kliniczna	
Portugal		
România	Farmacologie clinică	
Slovenija		
Slovensko	Klinická farmakológia	
Suomi/Finland	Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling	
Sverige	Klinisk farmakologi	
United Kingdom	Clinical pharmacology and therapeutics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	MEDICINA DEL LAVORO	
	Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde	
България	Трудова медицина	
Česká republika	Pracovní lékařství	
Danmark	Arbejdsmedicin	
Deutschland	Arbeitsmedizin	
Eesti		
Ελλάς	Ιατρική της Εργασίας	
España	Medicina del trabajo	
France	Médecine du travail	
Ireland	Occupational medicine	
Italia	Medicina del lavoro	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Κύπρος	Ιατρική της Εργασίας	
Latvija	Arodslimības	
Lietuva	Darbo medicina	
Luxembourg	Médecine du travail	
Magyarország	Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)	
Malta	Mediċina Okkupazzjonali	
Nederland	Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde	
Österreich	Arbeits- und Betriebsmedizin	
Polska	Medycyna pracy	
Portugal	Medicina do trabalho	
România	Medicina muncii	
Slovenija	Medicina dela, prometa in športa	
Slovensko	Pracovné lekárstvo	
Suomi/Finland	Työterveyshuolto/företagshälsovård	
Sverige	Yrkes- och miljömedicin	
United Kingdom	Occupational medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

ALLERGOLOGIA

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Belgique/België/Belgien		
България	Клинична алергология	
Česká republika	Alergologie a klinická imunologie	
Danmark	Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme	
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς	Αλλεργιολογία	
España	Alergología	
France		
Ireland		
Italia	Allergologia ed immunologia clinica	
Κύπρος	Αλλεργιολογία	
Latvija	Alergoloģija	
Lietuva	Alergologija ir klinikinė imunologija	
Luxembourg		
Magyarország	Allergológia és klinikai immunológia	
Malta		

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Nederland	Allergologie en inwendige geneeskunde	
Österreich		
Polska	Alergologia	
Portugal	Imuno-alergologia	
România	Alergologie şi imunologie clinică	
Slovenija		
Slovensko	Klinická imunológia a alergológia	
Suomi/Finland		
Sverige	Allergisjukdomar	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen	
България		
Česká republika		
Danmark	Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme	
Deutschland	Visceralchirurgie	
Eesti		
Ελλάς		
España	Cirugía del aparato digestivo	
France	Chirurgie viscérale et digestive	
Ireland		
Italia	Chirurgia dell'aparato digestivo	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva	Abdominalinė chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie gastro-entérologique	
Magyarország		
Malta		
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija	Abdominalna kirurgija	
Slovensko	Gastroenterologická chirurgia	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Suomi/Finland	Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi	
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

MEDICINA NUCLEARE

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Belgique/België/Belgien	Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde	
България	Нуклеарна медицина	
Česká republika	Nukleární medicína	
Danmark	Klinisk fysiologi og nuklearmedicin	
Deutschland	Nuklearmedizin	
Eesti		
Ελλάς	Πυρηνική Ιατρική	
España	Medicina nuclear	
France	Médecine nucléaire	
Ireland		
Italia	Medicina nucleare	
Κύπρος	Πυρηνική Ιατρική	
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Médecine nucléaire	
Magyarország	Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)	
Malta	Mediċina Nukleari	
Nederland	Nucleaire geneeskunde	
Österreich	Nuklearmedizin	
Polska	Medycyna nuklearna	
Portugal	Medicina nuclear	
România	Medicină nucleară	
Slovenija	Nuklearna medicina	
Slovensko	Nukleárna medicína	
Suomi/Finland	Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/ klinisk fysiologi och nukleärmedicin	
Sverige	Nukleärmedicin	
United Kingdom	Nuclear medicine	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MEDICINA INFORTUNISTICA		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Спешна медицина	
Česká republika	Traumatologie Urgentní medicína	
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Emergency medicine	
Italia		
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország	Traumatológia	
Malta	Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza	
Nederland		
Österreich		
Polska	Medycyna ratunkowa	
Portugal		
România	Medicină de urgenţă	
Slovenija		
Slovensko	Úrazová chirurgia/urgentná medicina	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Accident and emergency medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
NEUROFISIOLOGIA CLINICA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България		

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Česká republika		
Danmark	Klinisk neurofysiologi	
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España	Neurofisiología clínica	
France		
Ireland	Clinical neurophysiology	
Italia		
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország		
Malta	Newrofiżjoloġija Klinika	
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland	Kliininen neurofysiologia/klinisk neurofysiologi	
Sverige	Klinisk neurofysiologi	
United Kingdom	Clinical neurophysiology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE (FORMAZIONE DI BASE DI MEDICO)

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Belgique/België/Belgien		
България	Лицево-челюстна хирургия	
Česká republika	Maxilofaciální chirurgie	
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España	Cirugía oral y maxilofacial	
France	Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie	
Ireland		

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Italia	Chirurgia maxillo-facciale	
Κύπρος		
Latvija	Mutes, sejas un žokļu ķirurģija	
Lietuva	Veido ir žandikaulių chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie maxillo-faciale	
Magyarország	Szájsebészet	
Malta		
Nederland		
Österreich	Mund — Kiefer — und Gesichtschirurgie	
Polska	Chirurgia szczękowo-twarzowa	
Portugal	Cirurgia maxilo-facial	
România		
Slovenija	Maksilofacialna kirurgija	
Slovensko	Maxilofaciálna chirurgia	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA DENTARIA, DELLA BOCCA E MAXILLO-FACCIALE (FORMAZIONE DI BASE DI MEDICO E DI DENTISTA)		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie	
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland	Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Oral and maxillo-facial surgery	
Italia		
Κύπρος	Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική	
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale	
Magyarország	Arc-állcsont-szájsebészet	
Malta	Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ	

▼M7

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland	Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi	
Sverige		
United Kingdom	Oral and maxillo-facial surgery	